

l'agenda del mese

Dicembre - Gennaio
2014



PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

A cura di Anna De Rosa

LEGGI

MOTIVAZIONI UE DEL VIA LIBERA ALL'ECOBONUS 2010

Commissione UE, decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'8 Ottobre 2013

La Commissione europea ha pubblicato questa decisione con cui autorizza il Governo italiano a erogare il contributo per l'ecobonus rispetto al 2010, un incentivo atteso da più di tre anni dai trasportatori.

La Commissione ha ritenuto in questo provvedimento che la crisi iniziata verso la fine del 2008, non abbia consentito alle imprese di autotrasporto, beneficiarie dell'incentivo nel 2007/2009, di confermare gli stessi livelli di trasporto intermodale registrati in quel triennio, per cui quello per il 2010 va considerato una proroga di incentivo, giustificata sempre dalla finalità di rendere stabile il ricorso all'intermodalità marittima.

Per quantificare il valore del contributo, la Commissione ha fatto riferimento a uno studio secondo cui su un tragitto di 100 Km via strada, un mezzo pesante genera un costo esterno di 212,58 euro, mentre lo stesso tragitto coperto produce un costo esterno vicino ai 79,37 euro, con una differenza di 133,21

SOMMARIO

LEGGI

- Motivazioni UE del via libera all'ecobonus 2010
- Copertura INAIL per infortunio in trasferta
- Chiarimenti sul calcolo dei costi minimi
- Rimborso contributi di malattia
- Sistri per i vettori esteri, formulari e sanzioni
- Circolazione su strada dei carrelli elevatori
- Al via l'iter di riforma del codice della strada
- Fondi Ue per Termini Imerese e Catania
- Riduzione sanzione del 30% anche per il cronotachigrafo
- Domanda d'incentivo all'esodo per lavori vicini a pensione
- In Aula la legge quadro sugli interporti
- La black box dei Sistri nei casi di cessione del veicolo
- Ipotesi di Regolamento UE sui tachigrafi

euro, che è proprio il valore medio posto a base dell'agevolazione, modulato poi in base alle specifiche condizioni di mercato relativamente alle tratte marittime individuate. La Commissione ha ritenuto questi calcoli coerenti con l'obiettivo di limitare l'aiuto all'importo necessario ad incoraggiare l'utilizzo della nave.

COPERTURA INAIL PER INFORTUNIO IN TRASFERTA

INAIL, circolare n. 52 del 23 ottobre 2013

L'INAIL con questa circolare affronta le questioni della copertura della tutela assicurativa ai lavoratori in missione o in trasferta, vittime di infortunio.

Sul punto la giurisprudenza è costante, per cui anche l'INAIL arriva alla conclusione che la tutela assicurativa operi rispetto a "tutti gli eventi occorsi ad un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell'inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l'abitazione". Viene così ampliata l'area di copertura della tutela assicurativa e inoltre nella circolare viene chiarito che i principi enunciati dall'Istituto potranno applicarsi anche alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie pendenti.

CHIARIMENTI SUL CALCOLO DEI COSTI MINIMI

Ministero dei Trasporti, nota del 21 ottobre 2013

Il ministero dei Trasporti in questa recente nota ha spiegato come vadano calcolati i costi minimi, specificando che non va effettuata una sommatoria di tutti i valori di costo espressi



L'agenda del mese | PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

nelle varie fasce di percorrenza, fino a concorrenza della tratta effettivamente percorsa, ma l'indice di costo chilometrico va quantificato in relazione alla fascia di percorrenza, utilizzando come parametro la lunghezza complessiva della tratta percorsa.

Il calcolo è molto semplice da fare: si moltiplica il costo al chilometro, individuato in base alla fascia corrispondente ai chilometri totali percorsi, per i chilometri totali percorsi.

RIMBORSO CONTRIBUTI DI MALATTIA INPS, nota successiva a sentenza Corte Costituzionale n. 82 del 9 maggio 2013

Si è stabilito che la contribuzione di malattia versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011 è suscettibile di restituzione nei limiti del termine prescrizione di dieci anni.

Infatti i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione di tale indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione, restando comunque acquisite e conservando la propria efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori al maggio 2011.

Si è giunti a questa conclusione attraverso una serie di leggi che si sono sovrapposte e sulle quali poi è arrivata la Corte Costituzionale a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma (art. 20, comma 1, secondo periodo, del DL n. 112/08 convertito con modificazioni in legge n. 133/08), che disponeva che «restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le con-

tribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del ... 1° maggio 2011.

L'INPS con questa nota chiarisce come queste somme possono essere rimborsate.

Innanzitutto la contribuzione di malattia suscettibile di rimborso è quella versata per i periodi anteriori alla data del 1° maggio 2011.

A tal fine, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere apposita istanza, specificando, in particolare:

- la normativa di legge, ovvero la disposizione del contratto collettivo applicato, in base alla quale l'istante ha corrisposto ai propri dipendenti un trattamento economico, sostitutivo dell'indennità di malattia;

- gli importi dettagliati delle somme mensilmente versate a titolo di contribuzione di malattia e i periodi ai quali si riferiscono i versamenti.

La domanda va fatta attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando l'apposita sezione "Rimborsi/compensazioni", presente in "versamenti F24".

SISTRI PER I VETTORI ESTERI, FORMULARI E SANZIONI

Ministero dell'Ambiente, circolare sul Sistri

Il ministero dell'Ambiente ha pubblicato questa nuova circolare sul complessivo quadro del Sistri. Vediamone i punti salienti.

Soggetti obbligati ad aderire al Sistri. Si estende l'obbligo di adesione al Sistri anche ai vettori esteri che trasportano rifiuti pericolosi, intendendo per tali quelli che effettuano trasporti di rifiuti

all'interno del territorio nazionale o quelli che fanno trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio (e quindi non in arrivo).

Obbligati al Sistri sono pure i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale per i quali viene prevista l'adozione, entro sessanta giorni, di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione.

Enti o imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Si chiarisce la definizione «enti o imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale», contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del d.l. n. 101/2013, che va riferita alle imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza.

Trasporto transfrontaliero di rifiuti. Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti (art. 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) si afferma che «le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212».

Esistendo un obbligo di adesione ai SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, si afferma che anche dei vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale, sono soggetti all'obbligo di iscrizione ai SISTRI e lo stesso vale per il tra-

sporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri. Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario (n. 1013/2006).

Soggetti iscritti e non iscritti al SISTRI. Rispetto al coordinamento tra soggetti iscritti al SISTRI e quelli non iscritti, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le seguenti modalità:

- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della "Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE", al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della "Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE", firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della "Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE" rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;

- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al

fine di attestare l'assolvimento dell'obbligo;

- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto.

Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo "Annotazioni" della propria registrazione cronologica.

Sanzioni. Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni (previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006).

Per lo stesso periodo, per garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni. In questo modo, per il periodo



di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI, a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

Presentazione del MUD. In applicazione dell'articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento deve essere fatto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.

Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l'obbligo di adesione al SISTRI dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni.

Tracciabilità. Sono state riformulate alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità. Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI.

In particolare:

- è stato ridefinito l'ambito soggettivo dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico; sono state apportate semplificazioni



L'agenda del mese | PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

oni per la tenuta dei registri da parte degli imprenditori agricoli (queste semplificazioni consistono nella possibilità di adempiere all'obbligo di tenuta dei registri mediante la conservazione del formulario di trasporto o del documento di conferimento dei rifiuti al circuito di raccolta; è stato precisato il contenuto ed i tempi massimi delle annotazioni nei registri;

- è stato precisato l'obbligo di tenuta dei registri per i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi; è stato poi specificato l'obbligo di compilare i formulari per i raccoglitori e trasportatori; - gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti sono stati esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali, per il trasporto dei propri rifiuti ai fini del conferimento nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.

CIRCOLAZIONE SU STRADA DEI CARRELLI ELEVATORI

Ministero dei Trasporti circolare n. 26363 del 25 ottobre 2013

Con questa circolare, il Ministero torna sulla normativa relativa alla circolazione su strada pubblica dei carrelli elevatori. Dopo che lo scorso 10 giugno il ministero con una nota l'aveva vietata per quelli privi di immatricolazione e targatura, con questo recente intervento vengono fissate nuove procedure per l'immatricolazione e la targatura del carrello. Tali procedure, adottate dai centri prova autoveicoli per verificare

l'idoneità alla circolazione, distinguono tra carrelli elevatori, trasportatori o trattori muniti di autorizzazione annuale rilasciata dalla locale Motorizzazione in data successiva e precedente al 31 Dicembre 2007. Se la scadenza è avvenuta prima di tale data e quindi si presume che il titolare non abbia più interesse a far circolare su strada il carrello, questo si considera, anche se usato, immesso alla circolazione per la prima volta e assoggettato integralmente alle procedure del codice della strada relative alla verifica di idoneità alla circolazione da parte di un centro prova autoveicoli su richiesta del costruttore.

Se invece l'autorizzazione è scaduta dopo il 31 Dicembre 2007, è il proprietario a dover presentare un'istanza di collaudo in unico esemplare al centro prova veicoli competente in base alla sede dell'impresa, allegando idonei documenti, come l'autorizzazione alla circolazione e la scheda informativa rilasciata dal costruttore, la copia della dichiarazione CE sulla sicurezza. Il centro prova veicoli, verificata la regolarità della documentazione, procede a effettuare visite e prove stabilite per quella tipologia di carrello.

AL VIA L'ITER DI RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

È iniziato alla Camera l'iter per la riforma del Codice della Strada del 1959, che si pone come obiettivi una maggiore sicurezza, sanzioni più severe per chi guida

sotto effetto di alcool e droghe, meno incidenti, aggiornamento delle norme, semplificazione della burocrazia e tutela di pedoni e ciclisti. Il testo vigente è ritenuto di difficile lettura anche per gli addetti ai lavori con 230 articoli, norme tecniche, prescrizioni e disposizioni in larghissima parte da aggiornare anche nella terminologia (si parla ancora di 'velocipede'). Il nuovo Codice sarà molto più snello, chiaro e leggibile, con 70-80 articoli complessivi che daranno le regole di comportamento, mentre le disposizioni tecniche sulle caratteristiche dei veicoli e tutti gli adeguamenti alle disposizioni europee e allo sviluppo tecnologico troveranno spazio in uno specifico regolamento, molto più agile e di facile modifica rispetto a una legge.

Il nuovo codice risponderà alle esigenze di mobilità del nostro Paese e, visto che l'Italia è la più multata in Europa con 78.5 milioni di sanzioni l'anno, la normativa dovrà responsabilizzare chi guida, anche con l'istituzione del patentino a punti per i minorenni e con multe severissime per la guida in stato di ebbrezza.

Inoltre sarà adottata la norma che prevede che il 50% dei proventi derivanti dalle multe sia investito per la sicurezza stradale.

FONDI UE PER TERMINI IMERESSE E CATANIA

Nell'ambito del fondo europeo di sviluppo regionale, per con-

tribuire alla realizzazione dell'interporto di Termini Imerese e all'estensione della metropolitana di Catania, la Commissione Ue ha stanziato 136,6 milioni di euro. Il primo, e più importante, investimento di 88,7 milioni di euro è destinato al progetto di prolungamento di 5 km della metropolitana di Catania, con fine lavori previsti entro il 2015. Il secondo investimento di 47,9 milioni di euro, è destinato alla costruzione dell'interporto di Termini Imerese, che nel 2017 dovrebbe visibilmente far crescere il volume delle merci trasportate nella regione Sicilia. Questi progetti dovrebbero attirare nella regione investitori e imprese e rappresentano da parte dell'Ue "un segnale di attenzione verso due infrastrutture strategiche per il trasporto di merci e persone".

RIDUZIONE SANZIONE DEL 30% ANCHE PER IL CRONOTACHIGRAFO

Ministero del Lavoro, Direzione generale per l'attività ispettiva, nota dell'11 novembre 2013

Lo scorso 21 agosto è stata introdotta la norma che ha permesso al trasgressore di ridurre le sanzioni per violazioni del codice della strada del 30% pagando entro 5 giorni dall'accertamento. Il Ministero con questa nota ha sancito che tale riduzione si possa applicare anche alle sanzioni accertate nei controlli in azienda, sempre che il pagamento avvenga entro 5

giorni. La nota espressamente fa un elenco preciso di infrazioni cui può applicarsi tale riduzione:

- tempi di guida e di riposo e cronotachigrafo (Regolamento CE 561/2006 e Regolamento CEE 3821/85, artt.174 e 179 c.d.s);

- disposizioni in materia sociale nel settore trasporti su strada (l'art. 9 comma 5 del D. leg.vo n. 144/2008): l'impresa che non ha conservato i modelli di controllo delle assenze dei conducenti per un periodo di un anno dalla scadenza del periodo di riferimento viene sanzionata con una multa da un minimo di 154 euro fino a un massimo di 616 euro;

- violazione di altre disposizioni legate al cronotachigrafo (non rientranti nell'art.179 c.d.s) sanzionate con multe da 51 a 99 euro, come per esempio, quella dell'irregolarità commessa dall'autista nella compilazione del disco dell'apparecchio analogico.

In tutte le altre ipotesi e quindi anche rispetto alle violazioni delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nel D.lgvo 234/2007 che non rinviano al codice della strada, non si applica la riduzione del 30%. Perde poi il diritto all'agevolazione chi ha già chiesto la rateizzazione della sanzione amministrativa, in base all'art. 202 bis c.d.s.

Va specificato che il pagamento in forma ridotta può avvenire solo attraverso il modello F23, quindi non può essere effettuato in contanti nelle mani dell'Ispettore del Lavoro né attra-



verso strumenti di pagamento elettronico.

DOMANDA D'INCENTIVO ALL'ESODO PER LAVORI VICINI A PENSIONE

Riforma del Lavoro, legge n. 92/2012 e nota Inps del 5 novembre 2013

La riforma del lavoro ha introdotto incentivi all'esodo per quei lavoratori prossimi alla pensione. Con questa nota dello scorso 5 novembre, l'Inps ha predisposto nuovi modelli per presentare tale domanda e nuove istruzioni.

Condizioni. La misura è prevista per facilitare la gestione di casi di esubero aziendale ed è possibile soltanto sulla base di un accordo fra aziende con più di 15 dipendenti e dipendenti a meno di 4 anni dalla pensione

Oggetto. La misura garantisce al lavoratore che si ritira in anticipo il vantaggio di ottenere da subito un assegno pari a quello che avrebbe maturato con pieni requisiti pensionistici. La prestazione viene erogata dall'Inps, anche se a finanziarla è il datore di lavoro.

Modalità. La circolare dell'Istituto prevede due istanze presentate in due diverse fasi:

- nella prima l'azienda inoltra



L'agenda del mese | PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

l'istanza di ammissione al beneficio, in cui indica i lavoratori ai quali applicare il trattamento e allega il relativo accordo sindacale;

- nella seconda, che parte dall'accettazione della domanda da parte dell'Inps, è possibile presentare domanda di prestazione.

Nella prima domanda vanno inseriti i dati dell'azienda e gli estremi del verbale di accordo sindacale, specificando l'elenco dei lavoratori per cui si chiede il beneficio. Nella seconda domanda, invece, che deve avere anche la firma del lavoratore, vanno inserite le specifiche informazioni relative al lavoratore cui spetterà la prestazione, tutti i dati per il calcolo della prestazione, la tipologia di pensione, di vecchiaia, anticipata, compimento dei 64 anni per i dipendenti privati, gestione previdenziale competente, eventuali detrazioni, conto bancario o postale su cui accreditare la somma mensile.

All'esito positivo della procedura, la prestazione verrà versata dall'Inps in 13 mensilità.

Va sottolineato che non esistono un passaggio automatico tra la fase dell'incentivo e quella del vero e proprio pensionamento, quando termina la prima fase di durata massima di quattro anni, il lavoratore deve comunque presentare una domanda di pensione all'INPS.

Inoltre, all'indennità di prepensionamento non si applicano alcune trattenute come la cessazione del quinto; eventuali riscatti e ricongiunzioni devono essere

liquidati prima dell'accesso alla prestazione.

IN AULA LA LEGGE QUADRO SUGLI INTERPORTI

Di recente è stato completato dalla Commissione Trasporti della Camera il testo sugli Interporti che passerà alla discussione e alla votazione del Parlamento e che accoglie due importanti emendamenti proposti dalla commissione Attività produttive. In particolare il primo punta a garantire che l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità avvenga «in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e settoriale nei trasporti e nella logistica»; il secondo prevede la possibilità di invitare alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica «i sindaci e i presidenti delle autorità portuali dei territori interessati, nonché i rappresentanti delle imprese di trasporto e di logistica o delle loro associazioni che operano nei medesimi ambiti territoriali».

LA BLACK BOX DEL SISTRI NEI CASI DI CESSIONE DEL VEICOLO

Comitato Nazionale dell'Albo Gestori dei Rifiuti, delibera del 5 novembre 2013

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori dei Rifiuti, con questa recente delibera ha ritenuto che se un'impresa iscritta all'Albo e al SISTRI vuol cedere o dare in usufrutto, locazione, comodato un veicolo ad altra impresa che si trova nelle stesse condizioni, può accordarsi con la cession-

aria affinché venga mantenuta l'installazione della scatola nera, seguendo una breve procedura. Innanzi tutto l'impresa che cede il veicolo presenta alla Sezione regionale presso cui è iscritta la richiesta di cancellazione dell'autoveicolo e, nello stesso tempo, riconsegna i dispositivi USB associati allo stesso. Al contempo compila anche una dichiarazione con cui dichiara di conservare la responsabilità della scatola nera in comodato, fino al momento in cui l'azienda acquirente non presenti alla Sezione regionale dell'Albo una domanda di variazione riferita proprio all'acquisizione di quel veicolo.

La Sezione regionale dell'Albo quindi provvede a disattivare le chiavette USB, a dotarla di nuove informazioni e a riattivare la scatola nera, dopo ovviamente aver verificato che l'azienda abbia tutti i requisiti per l'iscrizione.

IPOTESI DI REGOLAMENTO UE SUI TACHIGRAFI

Consiglio europeo, normativa del 15 novembre 2013

Il nuovo regolamento europeo sui tachigrafi si arricchisce di questa nuova normativa predisposta dal Consiglio che tiene conto delle proposte avanzate dalla Commissione il 19 luglio 2011 (con cui si abrogava il precedente regolamento n. 3821/85) e quelle votate dal Parlamento il 3 luglio 2012.

Sulla *responsabilità dell'impresa di trasporto rispetto alle*

infrazioni commesse dai suoi conducenti, salvo ovviamente la possibilità che la stessa provi il contrario, il Consiglio propone di far scattare tale responsabilità in particolare quando l'impresa non abbia preparato adeguatamente i conducenti. In ogni caso conferma il principio per cui un'impresa di trasporto è responsabile delle violazioni commesse dai suoi conducenti o di quelli a sua disposizione.

Il Consiglio rallenta invece sulla proposta della Commissione di *integrare, a partire dal 19 gennaio 2018, le carte tachigrafiche del conducente alle patenti di guida*, per valutare meglio il rapporto costi-benefici.

Il Consiglio propone inoltre che, rispetto ai conducenti di paesi terzi non partecipanti dell'accordo AETR, sia consentito agli Stati membri di rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile, valida per un periodo massimo di 185 giorni. Inoltre, il testo del Consiglio prevede che la Commissione vigili il rilascio di tali carte del conducente temporanee ai conducenti di paesi terzi, in particolare per accertare che non vi siano conseguenze negative sul mercato del lavoro.

Sulla questione della *registrazione dei dati di localizzazione*, la Commissione proponeva di registrare soltanto il luogo di inizio e di fine della giornata di lavoro, mentre il Parlamento si era detto favorevole alla registrazione automatica di ogni segmento di trasporto della giornata del conducente. Il Consiglio stabi-

lisce che, oltre al luogo di inizio e di fine della giornata di lavoro, sia utile registrare automaticamente anche i punti di localizzazione ogni tre ore di periodo complessivo di guida.

Sulla *diagnosi remota per il controllo a distanza*, il Parlamento europeo era per l'obbligatorietà della dotazione per i funzionari di controllo dell'apparecchiatura per la diagnosi remota di eventuali manomissioni del tachigrafo. Lo strumento è destinato soprattutto a evitare controlli casuali, favorendo quelli mirati ai veicoli sui quali si è già riscontrata un'infrazione. Il Consiglio sul punto però prende tempo e stabilisce che tale misura dovrebbe diventare obbligatoria soltanto dopo 15 anni dall'introduzione del regolamento, lasciando agli Stati membri la facoltà di abbreviare tale termine.

Sull'*interfaccia dei tachigrafi con i sistemi di trasporto intelligenti* che il Parlamento voleva introdurre obbligatoriamente, il Consiglio sceglie invece la flessibilità nel senso di consentire alle imprese di trasporto di scegliere se collegare o meno il tachigrafo a dispositivi esterni. Quindi il Consiglio stabilisce che i tachigrafi possano essere dotati di interfacce standardizzate che consentano, a determinate condizioni, di usare i dati registrati o generati dal tachigrafo mediante un dispositivo esterno. Inoltre, precisa che l'accesso ai dati personali mediante dispositivo esterno connesso all'interfaccia può essere consentito solo previo consenso del conducente.



Sull'inserimento di sensori di peso nel tachigrafo intelligente, che il Parlamento intendeva inserire in via obbligatoria, il Consiglio dissente sia per i costi aggiuntivi per le piccole e medie imprese, che l'inserimento di questa nuova tecnica comporterebbe sia perché lo sviluppo di questa nuova specifica tecnica potrebbe ritardare l'immissione sul mercato del nuovo tachigrafo.

Dal punto di vista dei tempi e della pratica procedurale si può dire che visti i diversi approcci tra gli organi istituzionali dell'Ue sulle singole questioni, il Parlamento ha ora tre mesi di tempo per:


- approvare il regolamento così come deciso dal Consiglio e chiudere quindi l'iter;
 - respingere il regolamento nella sua interezza;
 - apportare ulteriori modifiche da comunicare poi nuovamente al Consiglio e alla Commissione.
- In questo terzo caso entro ulteriori tre mesi il Consiglio potrà approvare gli emendamenti e quindi il regolamento entrerà in vigore; oppure dichiararsi contrario ad alcune parti e a quel punto partirà un'ulteriore fase chiamata di conciliazione.



L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA

Costi di gestione

CASSONATO

Tiratore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta-mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten-zione	Collaudi/ bolli	Assicura-zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,4200	0,0250	0,1010	0,0380	0,0210	0,3640	0,1230	1,7420	0,9100	0,2170	2,8690
60.000	0,4330	0,4200	0,0250	0,1010	0,0380	0,0140	0,2430	0,1230	1,3970	0,6070	0,1450	2,1490
80.000	0,3250	0,4200	0,0250	0,1010	0,0380	0,0110	0,1820	0,1230	1,2250	0,4550	0,1090	1,7890
100.000	0,2600	0,4200	0,0250	0,1010	0,0380	0,0080	0,1460	0,1230	1,1210	0,3640	0,0860	1,5710

CISTERNATO

Tiratore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta-mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten-zione	Collaudi/ bolli	Assicura-zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,3930	0,0250	0,1010	0,0570	0,0590	0,4550	0,1230	2,0130	1,0710	0,2170	3,3010
60.000	0,5330	0,3930	0,0250	0,1010	0,0570	0,0390	0,3030	0,1230	1,5740	0,7140	0,1450	2,4330
80.000	0,4000	0,3930	0,0250	0,1010	0,0570	0,0290	0,2270	0,1230	1,3550	0,5350	0,1090	1,9990
100.000	0,3200	0,3930	0,0250	0,1010	0,0570	0,0240	0,1820	0,1230	1,2250	0,4280	0,0860	1,7390

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

OTTOBRE 2013

Il mese di riferimento è iniziato col previsto aumento dell'iva che non ha prodotto il temuto incremento del prezzo del gasolio ma, anzi, è stato più che compensato dalla forte diminuzione dello stesso quale riflesso di riduzioni avvenute nei mercati internazionali; naturali sono state le positive conseguenze sul costo finale dell'impresa di autotrasporto. Non sono state rilevate variazioni sugli altri livelli dei costi.